

AVVISO PUBBLICO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, gli articoli 5 e 17, comma 2;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni in materia di personale scolastico»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- **VISTO** il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. l della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- **VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- VISTA la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del



primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che emana il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che emana il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che emana il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 20II, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2018 e successive modificazioni, inerente la costituzione del Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, concernente «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
- VISTO il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sottoscritto il 28 maggio



2014, per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 recante "Adozione del Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60";

VISTO il punto 6, dell'allegato A, del citato D.P.C.M. - Attuazione del piano e riparto del fondo per lo sviluppo dei temi della creatività su base triennale – che attribuisce al MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione il compito di ripartire secondo criteri oggettivi i finanziamenti collegati all'attuazione del Piano delle arti negli anni 2017, 2018 e 2019 e di indicare i requisiti e le specifiche caratteristiche delle proposte progettuali cui successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi degli uffici scolastici regionali;

VISTO l'avviso MIUR prot. AOODPIT 1412 del 30.09.2019 che definisce le finalità, i requisiti e le specifiche caratteristiche delle proposte progettuali inerenti le misure del punto 6 cd "Piano triennale delle arti", nonché gli stanziamenti destinati alle suddette proposte progettuali, ripartiti per ambiti regionali;

RITENUTO

che nelle more dell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60 i finanziamenti previsti dal Piano delle Arti adottato con d. P.C.M. del 30.12.2017 destinati ai Poli a orientamento artistico e performativo debbano essere destinati a istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo organizzate in reti di scuole;

RITENUTO

che nelle more dell'emanazione del decreto attuativo dell' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 la promozione dei poli a orientamento artistico e performativo prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 è da intendersi quale promozione di reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo per lo sviluppo dei temi della creatività;

RITENUTO

che nelle more dell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, riguardante l'accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, debbano essere valorizzati i progetti ideati e realizzati con la collaborazione di soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dei temi della creatività,



CONSIDERATO che il succitato provvedimento prevede espressamente all'art. 6 la definizione di avvisi pubblici da parte degli Uffici scolastici regionali per l'acquisizione delle candidature delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, anche organizzati in rete,

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

ART. 1 Finalità dell'avviso

Il presente avviso è diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle Istituzioni scolastiche, singole o organizzate in rete, che realizzino la migliore proposta per le azioni relative al "Piano triennale delle arti", di cui all'articolo 3, comma 1.2., **misura g**) e all'articolo 3, comma 1.4., **misura i**) della Nota MIUR prot.1412 del 30.09.2019.

ART. 2 Destinatari dei finanziamenti

- 1. Sono destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, anche costituite in rete che presentino progetti positivamente valutati dalla commissione istituita presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo. In particolare, detti finanziamenti sono così ripartiti:
- a) per reti di istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.2., lettere a) e b) e dall'articolo 3, comma 1.4., lettere a) e b) della Nota MIUR prot.1412 del 30.09.2019;
- b) per istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, singolarmente o attraverso la costituzione di reti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.2., lettera c) e dall'articolo 3, comma 1.4., lettera c) della Nota MIUR prot.1412 del 30.09.2019.
- 2. Per ciascuna misura, ogni istituzione scolastica può presentare un solo progetto, optando per una sola modalità di presentazione della candidatura, come singola scuola o in rete.
- 3. Ai sensi dei punti 5 e 6 del Piano triennale delle arti, nell' anno scolastico 2019/2020 sono finanziate le seguenti due misure e corrispettive azioni:



3.1. **Misura g**) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità.

Azioni specifiche:

- realizzazione di percorsi didattici dedicati allo studio di temi e problemi relativi al mondo antico, attraverso la lettura di testi, l'analisi contestuale di oggetti, siti e opere, e la produzione di elaborati di taglio argomentativo;
- progettazione di itinerari ragionati delle evidenze e delle testimonianze archeologiche territoriali e loro diffusione attraverso applicazioni digitali anche in lingua straniera;
- progettazione di esperienze di "scrittura collaborativa" attraverso gruppi dedicati alla produzione di un glossari dell' antichità a costruzione cooperativa;
- promozione, in accordo con il MIBAC, di percorsi, esperienze e materiali informativi indirizzati alla comprensione e alla fruizione consapevole del patrimonio archeologico, in particolare quelli presenti nei contesti territoriali di riferimento, e alla conoscenza, anche in funzione orientativa, della formazione specifica richiesta per il recupero e il restauro di un bene.

Si specifica che per <u>ciascuna misura, ogni istituzione scolastica può presentare un solo progetto, optando per una sola modalità di presentazione della candidatura, come singola scuola o in rete.</u>

3.2. **Misura i**) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

Azioni specifiche:

- promozione, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, di azioni di scambio e
 partenariati finalizzati alla conoscenza della cultura artistica europea e internazionale
 attraverso la partecipazione a eventi e la progettazione condivisa di attività di studio e di
 pratica artistica e performativa che coinvolgano studenti di uno o più paesi europei ed
 extraeuropei;
- progettazione, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, di soggiorni-studio con valenza orientativa per conoscere e confrontare i sistemi dell' alta formazione artistica e le diverse realtà professionali presenti in campo in Europa e nel contesto internazionale;
- partecipazione a manifestazioni pubbliche e concorsi nazionali, europei e internazionali finalizzati all' individuazione e alla valorizzazione dei talenti, in particolare nel settore delle arti performative e visive;



- progettazione, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, di laboratori, seminari e stage che prevedano l'esperienza didattica diretta con alte professionalità presenti nel contesto europeo e internazionale.

Si specifica che per <u>ciascuna misura, ogni istituzione scolastica può presentare un solo progetto, optando per una sola modalità di presentazione della candidatura, come singola scuola o in rete.</u>

ART. 3 Finalità e durata dei progetti

- 1. I progetti delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, o loro reti, sono finalizzati a garantire, sin dalla scuola dell'infanzia, la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico, a sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Tali iniziative sostengono, altresì, lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.
- 2. I progetti finanziati si sviluppano nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 e possono eventualmente proseguire nell'anno scolastico 2020/2021.
- 3. Tutti i prodotti realizzati nell'ambito del presente Bando rimangono di esclusiva proprietà di MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, restando comunque salvi i diritti sulla proprietà intellettuale a norma delle vigenti disposizioni legislative.

ART. 4 Requisiti e caratteristiche specifiche dei progetti

I progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, anche organizzate in rete, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. analisi dei bisogni educativi, culturali ed espressivi individuati, nel rispetto dell'identità e della reale vocazione del territorio di riferimento;
- 2. risorse professionali, spazi, strumenti che si intendono utilizzare;
- 3. piano di lavoro, delle attività, dei tempi e delle modalità organizzative definiti per l'anno scolastico 2019/2020 ed eventualmente per l'anno scolastico 2020/2021;
- 4. descrizione delle pratiche, dei prodotti/percorsi creativi, dei materiali didattici;



- 5. esposizione delle metodologie e degli elementi innovativi del progetto;
- 6. descrizione delle modalità di coinvolgimento dei docenti e degli allievi anche con riferimenti alle azioni specifiche per l'inclusione di tutti gli allievi e per la promozione dei giovani talenti;
- 7. presentazione della tipologia e delle modalità di impiego delle tecnologie nella realizzazione e nello sviluppo del progetto;
- 8. descrizione delle modalità di documentazione e diffusione dell'attività progettuale;
- 9. proposta progettuale per un valore non inferiore a €4.000,00 (quattromila) e non superiore a €10.000,00 (diecimila).

ART. 5 Valutazione dei progetti

- L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, previo AVVISO da pubblicare sulla home page del sito istituzionale, acquisisce le candidature delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, anche organizzato in rete;
- Le candidature sono valutate da apposita commissione, nominata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e composte prioritariamente da personale dipendente in servizio presso lo stesso ufficio, dotato di specifiche professionalità nelle materie afferenti alle misure finanziate con il presente Avviso ed eventualmente da esperti esterni, tra i quali, laddove disponibili, uno o più membri del Comitato Nazionale per l'apprendimento pratica della musica.
 - Ai componenti della commissione di valutazione non spettano compensi o indennità, comunque denominate, fatti salvi i rimborsi delle spese dove dovute ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 6 Criteri di valutazione

Con riferimento alla misura g) di cui all'articolo 3, comma 1.1., le commissioni di cui al comma 1, lettera b) provvedono alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

1. ampiezza e significatività delle reti costituite tra istituzioni scolastiche, valutata con riferimento alle azioni già poste in essere per la promozione della cultura umanistica, della conoscenza del patrimonio culturale e della creatività (massimo 10 punti);



- 2. attivazione di forme di collaborazione attraverso reti di scuole che prevedano lo scambio temporaneo di docenti, l'utilizzo comune di laboratori, locali, attrezzature funzionali allo sviluppo dei temi della creatività (massimo 25 punti);
- 3. livello di collaborazione con istituzioni dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica, università, istituti tecnici superiori, istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, istituti italiani di cultura o con altri soggetti pubblici e privati operanti nell' ambito dei temi della creatività di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 60 del 2017, in relazione alla progettazione e all'attuazione del progetto (massimo 25 punti);
- 4. adozione di specifiche misure volte a favorire l'inclusione delle studentesse e degli studenti; (massimo punti 20);
- 5. aderenza delle proposte progettuali alla misura di cui alla lettera g) (articolo 3, comma 1.1.) e alle azioni di riferimento (massimo 20 punti).

Con riferimento alla misura i) di cui all'articolo 3, comma 1.2., le commissioni di cui al comma 1 lettera b) provvedono alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) ampiezza e significatività delle reti, valutata in relazione alle azioni già poste in essere per la promozione dell' arte e della musica e al coinvolgimento dei licei musicali, coreutici artistici, nella fase di progettazione e attuazione della progettualità (massimo 20 punti);
- 2) collaborazione con istituzioni dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica, università, istituti tecnici superiori, istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, istituti italiani di cultura o con altri soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito dei temi della creatività di cui all'articolo 3 del d.1gs. n. 60 del 2017, in relazione alla progettazione e allo svolgimento del progetto all'estero (massimo 20 punti);
- 3) aderenza delle proposte progettuali alla misura di cui alla lettera i) (articolo 3, comma 1.2.) e alle azioni di riferimento (massimo 20 punti);
- 4) innovatività e fruibilità del progetto, delle pratiche creative e conoscitive proposte, delle metodologie di lavoro ideate a sostegno dell'iniziativa (massimo 10 punti);
- 5) adozione di specifiche misure volte a promuovere i giovani talenti (massimo 20 punti);
- 6) progettazioni volte a favorire la sinergia tra i linguaggi artistici e l'impiego delle tecnologie, della rete e produzione di materiali multi mediai i e contenuti digitali (massimo 10 punti).

ART. 7

Compilazione scheda progettuale e invio candidatura

Le schede progettuali sono compilate attraverso la piattaforma INDIRE al seguente link http://pianodellearti.indire.it/bandi

La procedura informatizzata consente alla scuola che presenta il progetto di entrare nella piattaforma con le proprie credenziali inserendo le informazioni generali sul progetto e indicando il



nominativo del referente del progetto che provvederà a compilare la scheda di candidatura, seguendo la procedura guidata, attraverso un autonomo accesso alla piattaforma.

Terminata la compilazione della scheda di candidatura nella piattaforma, è necessario scaricare il documento in formato pdf, apporre la firma del dirigente scolastico ed inviarlo all'Ufficio Scolastico Regionale all'indirizzo mail <u>direzione-abruzzo@istruzione.it</u> entro e non oltre il 4 novembre 2019.

Per informazioni e assistenza sull'utilizzo della piattaforma è possibile consultare una sezione dedicata alle domande più frequenti e/o utilizzare un servizio di assistenza tramite centro di supporto (http://pianodellearti.indire.it/bandi/ticket.php).

ART. 8 Costi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese per:

- a) coordinamento e progettazione a cura di risorse interne alla scuola con l'eventuale collaborazione di soggetti esterni;
- b) segreteria e gestione amministrativa;
- c) spostamenti e organizzazione di seminari nazionali e regionali;
- d) attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto;
- e) attività previste dal progetto per personale interno ed esterno;
- f) lo svolgimento di tirocini o stage all'estero.

ART. 9 Entità dei finanziamenti assegnabili

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso viene stanziato, per la regione Abruzzo, un finanziamento complessivo di €56.693,61 suddiviso come di seguito:

Misura g) "potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità" (articolo 3, comma 1.2., lettera a))

Destinatari: RETI PRIMO CICLO

REGIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Abruzzo	4.000,00	5.239,84	9.239,84



Misura g) "potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità" (articolo 3, comma 1.2., lettera b))

Destinatari: RETI SECONDO CICLO

REGIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Abruzzo	3.000,00	3.969,27	6.969,27

Misura g) "potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità" (articolo 3, comma 1.2., lettera c))

Destinatari: SINGOLE SCUOLE E RETI

REGIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Abruzzo	3.000,00	3.942,28	6.942,28

Misura i) "incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici" (articolo 3, comma 1.4., lettera a))

Destinatari: RETI PRIMO CICLO

REGIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Abruzzo	6.000,00	2.788,95	8.788,95

Misura i) "incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative



artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici" (articolo 3, comma 1.4., lettera b))

Destinatari: RETI SECONDO CICLO

REGIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Abruzzo	4.000,00	11.267,59	15.267,59

Misura i) "incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici" (articolo 3, comma 1.4., lettera c))

Destinatari: SINGOLE SCUOLE E RETI

REGIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Abruzzo	3.000,00	6.485,68	9.485,68

ART. 10 Monitoraggio

Le istituzioni scolastiche partecipano alle azioni di monitoraggio nazionale, condotte dal MIUR e dall'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), attraverso la predisposizione di un rapporto sintetico relativo a ciascun progetto, coerente con il punto 7 del Piano triennale delle arti, accedendo alla piattaforma INDIRE http://pianodellearti.indire.it/monitoraggio/ entro il 15 Febbraio 2021.

ART. 11 Modalità di finanziamento e rendicontazione finanziaria

1. L'Ufficio Scolastico Regionale pubblica sulla home page del sito istituzionale e trasmettono alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale



di Istruzione, entro il **14 novembre 2019** il decreto recante l'elenco dei progetti approvati e delle relative istituzioni scolastiche beneficiarie degli stessi e i relativi importi.

- 2. I progetti finanziati si sviluppano nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 ed eventualmente dell'anno scolastico 2020/2021.
- 3. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, ricevuti gli elenchi dei beneficiari dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, provvede a impegnare l'intero importo assegnato in sede di selezione dei progetti.
- 4. Per le istituzioni scolastiche organizzate in rete l'importo è erogato in favore della scuola capofila.
- 5. Al fine di consentire le azioni di vigilanza sul corretto impiego delle risorse le istituzioni scolastiche selezionate saranno tenute a partecipare alle azioni di rendicontazione finanziaria effettuabile dopo essersi autenticati sul Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), nella sezioni "Gestione finanziario contabile" e "Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione" nella successiva sezione "Vinti", inserendo entro il **15 febbraio 2021** le informazioni previste nella procedura guidata presente nella piattaforma, conformi al modello di scheda di rendicontazione (allegato B). La suddetta rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati e a quelli impegnati o liquidati con riferimento all'intero importo del progetto, è firmata dal Dirigente scolastico ed è vistata dal Revisore dei Conti con la seguente dicitura: "Si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa, agli impegni assunti e alle procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto del presente documento".
- 6. Nel caso di progetti la cui realizzazione è affidata a istituzioni scolastiche statali, per le risorse finanziarie rimaste inutilizzate, si applica l'articolo 1 bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134.

ART. 12 Trattamento dei dati personali

1. Per consentire all' Amministrazione Scolastica la promozione dei temi della creatività prevista dal decreto legislativo 13 aprile 20 1 7, n. 60 e l'attuazione del Piano delle Arti deliberato con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.2017, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, all'atto della presentazione della candidatura il dirigente scolastico della scuola capofila di rete rilascia i propri dati personali contenuti nel formulario di candidatura e funzionali alle successive azione di monitoraggio e raccolta delle buone prassi.



Per la stessa finalità i dirigenti scolastici acquisiscono i dati personali dei referenti delle singole istituzioni scolastiche partecipanti a vario titolo al progetto, dichiarandolo all'atto della presentazione della candidatura.

- 2. Con riferimento ai dati personali fomiti ai sensi del comma l dalle scuole facenti parte delle reti candidate in seguito al presente Avviso, si forniscono le seguenti informazioni.
- 2.1. Titolari autonomi del trattamento dei dati sono:
 - l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente al quale ci si potrà rivolgere, attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata presente sul sito istituzionale, per esercitare i diritti degli interessati, limitatamente alle attività di acquisizione e selezione delle candidature:
 - l'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), per il monitoraggio delle attività e dei principali risultati conseguiti dal Piano delle Arti, al quale ci si potrà rivolgere, scrivendo all'indirizzo dpo@indire.it per esercitare i diritti degli interessati.
- 2.2. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018, è la dott.ssa Antonietta D'Amato Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali (e-mail: rpd@istruzione.it); Il responsabile della protezione dei dati pro tempore per l'Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è l'Avv. Dennis Savorani, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto (email: dpo@indire.it)
- 2.3. I dati personali corrispondenti al cognome e nome, qualifica, classe di concorso ed email utilizzata per l'espletamento dell'attività lavorativa, dei soggetti facenti parte delle scuole e delle reti di scuole candidate sono trattati dal personale debitamente istruito delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma l, letto b) costituite presso gli USR e dal personale dell'USR appartenente all'ufficio di supporto con la finalità di assicurare il corretto espletamento della procedura di candidatura e la successiva valutazione della proposta progettuale.
- 2.4. I dati personali di cui al comma 2.3 dei soggetti facenti parte delle scuole e delle reti di scuole candidate sono trattati dal personale dell'INDIRE debitamente istruito che si occupa dell' attuazione del Piano delle Arti con la finalità di assicurare il corretto espletamento della procedura di candidatura, dell'azione di monito raggio e la raccolta e diffusione di buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività;
- 2.5. La base giuridica del trattamento dei dati consiste nell'adempimento di un obbligo legale (D. Lgs. 60/2017) nonché nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (attuazione Piano delle Arti)
- 2.6. Il mancato conferimento dei dati di cui al punto 2.3 comporta l'impossibilità di dare corso alla presentazione della candidatura.



- 2.7. I dati trattati saranno oggetto di comunicazione o resi accessibili, esclusivamente per l'espletamento della presente procedura di candidatura, per l'azione di monitoraggio. I dati trattati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato o di profilazione.
- 2.8. I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- 2.9 Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
- 2.10. Ogni interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
 - a. l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016:
 - b. la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
 - c. l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all' art. 21 del Regolamento UE 67912016.
- 2.11. Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo all' Autorità Garante della Privacy, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
 - 3. I dirigenti delle scuole capofila di rete o delle singole scuole che presentano la propria candidatura dichiarano che i dati personali fomiti in seguito alla procedura sono esatti e corrispondono al vero e verranno trattati in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

PER IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza
IL VICE DIRETTORE GENERALE

Massimiliano Nardocci

(documento firmato digitalmente)

Allegato A - modello di scheda di progetto Allegato B – modello di scheda di rendicontazione finanziaria